

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 11.2.2014 La Nuova Procedura Civile, 1, 2014

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Consigliere giuridico Presidenza Consiglio dei Ministri) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

SULL'ELEMENTO SOGGETTIVO DELLA CONDANNA EX ART. 96 COMMA 3 C.P.C.

Tribunale di Padova, sez. seconda, sentenza del 07 ottobre 2013

di Antonio ROMANO¹

Sommario: 1) Introduzione; 2) Natura giuridica della condanna ex art. 96 comma 3 cpc e principali problematiche applicative; 3) La soluzione fornita dal Tribunale di Padova, sez. seconda, sentenza del 7 ottobre 2013.

1) Introduzione

L'articolo 45 della legge 18 giugno 2009 n. 69 ha introdotto un ulteriore comma all'articolo 96 c.p.c., derubricato responsabilità aggravata, che testualmente recita: "In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte di una somma equitativamente determinata."

Dunque, viene riconosciuto al giudice il potere di condannare, in caso di abuso del processo, la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della parte vittoriosa anche in assenza

¹ Dottorando di ricerca in Teoria Generale del Processo, Specializzato in professioni legali, Cultore della materia in diritto processuale civile e diritto dell'arbitrato presso la LUM.

di un'istanza di parte ed a prescindere dall'eventuale responsabilità processuale determinata ai sensi dei primi due commi dell'art. 96 c.p.c.².

In verità, uno strumento giuridico similare era, limitatamente ai soli giudizi di legittimità e con alcune significative differenze rispetto all'art. 96 comma 3 c.p.c., già consacrato nel quarto comma dell'art. 385 c.p.c. introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40³. Nell'ottica di valorizzare la nuova disposizione e di applicarla in tutti i gradi del processo, il legislatore del 2009, dopo solo tre anni di vigenza della norma, ha abrogato il quarto comma dell'art. 385 c.p.c.

2) Natura giuridica della condanna ex art. 96 comma 3 cpc e principali problematiche applicative.

Dopo l'entrata in vigore della novella del 2009 e dall'analisi delle prime pronunce giurisprudenziali, in dottrina si discute se la condanna ex art. 96 ultimo comma cpc abbia, al pari delle fattispecie previste dai primi due commi dell'articolo in commento, natura risarcitoria ovvero debba essere inquadrata in una prospettiva sanzionatoria.

Per la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., l'orientamento maggioritario sia dottrinale che giurisprudenziale ritiene non necessario il raggiungimento della piena prova di un danno in capo alla parte vittoriosa evidenziando il dato letterale della norma e, soprattutto, la diversa funzione giuridica assolta dall'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. rispetto ai primi due commi⁴. Logica

² Art. 96 cpc. 1° e 2° comma: "Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alla spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio nella sentenza.

Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente."

³ Art. 385 cpc 4° comma : "Quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all'art. 375, la Corte, anche d'ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave."

In dottrina si veda Barreca, La responsabilità processuale aggravata: presupposti della nuova disciplina e criteri di determinazione della somma oggetto di condanna, in Giur. merito, 2011, 2711 ss.; Buffone, Un grimaldello normativo in ambito civile per frenare la proliferazione di liti temerarie, in Guida Diritto, 2011, 3, 50; Breda, Responsabilità processuale aggravata tra risarcimento del danno e sanzione, in Nuova giur. civ. comm., 2010, I, 488; Cecchella, Il nuovo processo civile, Milano, 2009, 89; Demarchi, Il nuovo processo civile, cit., 52; De Marzo, Le spese giudiziali e le riparazioni nella riforma del processo civile, in Foro It., 2009, V, 399; Dalla Massara, Terzo comma dell'art. 96 c.p.c.: quando, dove e perché, in Nuova giur. civ. comm., 2011, 1, II, 58 ss.; Mocci, Il punto sulle spese processuali alla luce della riforma, Riv. dir. proc., 2011, 920; Passanante, Il nuovo regime delle spese processuali, in Taruffo (a cura di), Il processo civile riformato, Torino, 2011, 251; Tallaro, Condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 c.p.c., in Giur. merito, 2010, 1988; Vaccari, La nuova disciplina delle spese di lite tra effettività della tutela e sanzione processuale, con particolare riferimento all'art. 96 terzo comma c.p.c., cit., 19-20.

Analogamente per la numerosa giurisprudenza di merito si richiamano, tra le altre, Trib. Lametia Terme, sent. 11 giugno 2012, in www.altalex.com; Trib. Varese, decr., 23 febbraio 2012, ivi; Trib. Piacenza, 15 novembre 2011, in www.ilcaso.it; e in www.personaedanno.it; Trib. Verona, 21 marzo 2011 (ord.), DeJure; Trib. Minorenni Milano, decr. 4 marzo 2011, in Foro it., 2011, I, 2184; e in www.ilcaso.it; Trib. Varese, sent. 6 febbraio 2011, in www.ilcaso.it; Trib. Foggia, 28 gennaio 2001, in Giur. merito, 2011, 2698; Trib. Varese, sent. 21 gennaio 2011, in www.altalex.com; Trib. Piacenza, sent. 7 dicembre 2010, in www.ilcaso.it; Trib. Roma, Sez. dist. Ostia, sent. 9 dicembre 2010, in www.ilcaso.it; e in www.ricorsi.net; Trib. Rovigo, Sez. dist. Adria, sent. 7 dicembre 2010, in www.altalex.com; Trib. Piacenza, 22 novembre 2010 (ord.), DeJure; Trib. Verona, 1° ottobre 2010 (ord.), in Guida dir., 2010, 49-50, 20; Trib. Verona, sent. 20 settembre 2010, in questa Rivista, 2010, 49-50, 22; Trib. Verona, 1° luglio 2010 (ord.), DeJure.; Trib. Varese, sent. 27 maggio 2010, in questa Rivista, 2010, 1827; Trib. Varese, Sez. dist. Luino, 23 gennaio 2010 (ord.), in Foro it., 2010, I, 2229; Trib. Roma, sent. 11 gennaio 2010, in www.personaedanno.it; Trib. Prato, sent. 6 novembre

conseguenza di ciò è, pertanto, la qualificazione in termini di *punitive damage* dello strumento giuridico in esame.

Tuttavia, al fine di ottenere la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c si segnalano alcune posizioni, seppur minoritarie, in cui è richiesta alla controparte vittoriosa la piena prova di un danno patito⁵ o, quantomeno, quella di un danno presunto⁶ rimarcando il carattere e la funzione risarcitoria dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., analogamente a quanto statuito per i primi due commi.

Altra questione particolarmente dibattuta è quella inerente l'elemento soggettivo necessario per poter condannare ex art. 96 comma 3 c.p.c. la parte soccombente; al riguardo si registrano tre differenti posizioni.

- 1) Alcuni Autori, rimarcando la totale autonomia della fattispecie di cui all'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. rispetto ai primi due commi della medesima disposizione, ritengono che non sia necessario l'accertamento di alcun elemento soggettivo dando vita ad una sorta di "responsabilità oggettiva" collegata alla soccombenza della cui legittimità costituzionale appare lecito dubitare⁷.
- 2) Altri Studiosi, invece, sostengono che l'elemento soggettivo, necessario per la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., sia individuabile tanto nella colpa grave o mala fede di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c. quanto nella colpa lieve per violazione di quei doveri di lealtà e probità processuale cristallizzati nell'art. 88 del codice di rito⁸.
- 3) Un'altra parte della Dottrina, in realtà maggioritaria e prevalente, aderisce all'orientamento per cui sia necessaria accertare, nella fattispecie concreta, la presenza in capo alla parte soccombente del requisito soggettivo della mala fede o colpa grave (ex art. 96 comma 1 c.p.c.) valorizzando, in tal modo, la collocazione sistematica della condanna per responsabilità aggravata e la natura sanzionatoria della stessa⁹.

2009, in *Foro it.*, 2010, I, 2229; Trib. Varese, sent. 30 ottobre 2009, n. 1094, in *Giur. merito*, 2010, 431; Trib. Milano, 20 agosto 2009 (ord.), in *Foro it.*, 2010, I, 2229.

Per la giurisprudenza, si veda Trib. Oristano, 17 novembre 2010 (ord.), *DeJure*; Trib. Oristano, 14 dicembre 2010 (ord.), in *Giur. merito*, 2011, 2699; Trib. Terni, sent. 17 maggio 2010, in *Giur. merito*, 2010, 1834.

Per la giurisprudenza, si richiama Trib. Terni, sent. 17 maggio 2010, cit

In giurisprudenza, si veda Trib. Catanzaro, 18 febbraio 2011 (ord.), in *Giur. merito*, 2011, 2698; Trib. Torino, 16 ottobre 2010 (ord.), in *Giur. merito*, 2011, 2701; Trib. Terni, 17 maggio 2010 (ord.), *Giur. merito*, 2011, 2701

_

⁵ È questa la posizione, isolata ma certamente autorevole, di SCARSELLI, in *Il nuovo art. 96 3º comma c.p.c.: consigli per l'uso*, in *Foro it.*, 2010, I, 2237.

⁶ In dottrina si richiama GIORDANO, *Il litigante temerario paga in ogni caso. Riflessioni sull'art. 96 comma 3 cpc tra abuso del processo e danni punitivi*, in *Giur. it.*, 2012, 2119; MORANO CINQUE, *Lite temeraria: la condanna* ex *art. 96, comma 3, c.p.c., tra funzione punitiva e funzione risarcitoria*, in *Resp. Civ. e Prev.*, 2010, 1837; e PORRECA, *Le spese di lite dopo la notifica degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c.*, relazione tenuta a Roma ad un corso di formazione per magistrati il 29 aprile 2010, in *http://appinter.csm.it/incontri*, 3.

⁷ In questo senso Bucci, in Bucci-Soldi, *Le nuove riforme del processo civile*, Padova, 2009, 78; Cecchella, *Il nuovo processo civile*, cit.; Proto Pisani, *La riforma del processo civile: ancora una legge a costo zero*, in *Foro it.*, 2009, V, 221.

⁸ Per tale conclusione, tra gli altri, ACIERNO-GRAZIOSI, La riforma del 2009 nel primo grado di cognizione: qualche ritocco o un piccolo sisma, Riv. trim. dir. proc. civ., 2010, 166; GRAZIOSI, Alcune prime notazioni sulla riforma del 2009, in Giur. merito, 2010, 1347; GIORDANO, Brevi note sulla nuova responsabilità processuale cd. aggravata, in Giur. merito, 2010, 437; PORRECA, Le spese di lite dopo la notifica degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c., cit., 16; POTETTÌ, Novità della L. n. 69 del 2009 in tema di spese di causa e responsabilità aggravata, in Corr. merito, 2010, 941; TALLARO, Condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 c.p.c., in Giur. merito, 2010, 1988.

⁹ In dottrina si veda chiaramente MORLINI, *Il punto sulle spese di lite e la responsabilità per lite temeraria*, in *Resp. Civ. e Prev*, 2012, 2081; BALENA, *La nuova pseudo riforma della giustizia civile*, in *Giusto proc. civ.*, 2009, 3, 17 ss.; BARRECA, *La responsabilità processuale aggravata: presupposti della nuova disciplina e criteri di determinazione*

Anche la Corte di Cassazione nel novembre 2012 ha chiaramente condiviso il predetto orientamento dottrinale concludendo che: < L'art. 96 c.p.c., comma 3, indubbiamente presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, non solo perchè è inserito in un articolo destinato a disciplinare la responsabilità aggravata, ma anche perchè agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rileva infondata non costituisce condotta di per sè rimproverabile >> 10.

3) La soluzione fornita dal <u>Tribunale di Padova, sez. seconda, sentenza del 7 ottobre 2013</u>.

Nel rigettare un'opposizione a decreto ingiuntivo perché chiaramente infondata in fatto e diritto, il <u>Tribunale di Padova</u> condanna, ex art. 96 comma 3 c.p.c., l'opponente al pagamento di una somma di denaro, pari a 1800 €, in favore della parte opposta.

Il giudice euganeo, riconoscendo alla condanna ex art. 96 c.p.c. ultimo comma natura sanzionatoria - punitiva e non risarcitoria, evidenzia che l'opposizione, chiaramente priva di fondamento alcuno, è stata un mero tentativo di dilazione del pagamento dovuto da parte attrice – opponente.

Infatti, l'opponente ha chiesto non solo l'inibitoria della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ma anche i c.d. "termini a difesa" ex art. 183 comma 6 cpc senza, tuttavia, insistere in concreto su alcuna richiesta di prova. La parte attrice, abusando dei diritti processuali riconosciutile dall'ordinamento, ha pertanto adottato strategie processuali dilatorie al solo fine di ostacolare la piena tutela giurisdizionale del diritto vantato dalla controparte. Per il Tribunale di Padova, il suddetto comportamento integra pienamente la fattispecie di cui all'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c.

Interessante è, infine, richiamare le considerazioni del giudice padovano sull'elemento soggettivo della condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. che si discostano, seppur leggermente, dall'insegnamento della Corte di Cassazione cristallizzato nella citata pronuncia del novembre 2012.

Difatti, nella sentenza in commento, l'organo giudicante ritiene che la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. possa essere emessa tanto in presenza di mala fede o colpa grave (chiaro riferimento al primo comma dell'art. 96 c.p.c.) quanto nel caso di colpa lieve limitatamente alle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 96 c.p.c.

della somma oggetto di condanna, cit., 2714; BRIGUGLIO, Le novità sul processo ordinario di cognizione nell'ultima, ennesima riforma in materia di giustizia civile, in www.iudicium.it; DALLA MASSARA, Terzo comma dell'art. 96 c.p.c.: quando e perché?, in Nuova giur. civ. comm., 2011, 59; DE MARZO, Le spese giudiziali e le riparazioni nella riforma del processo civile, in Foro it., 2009, V, 398; PELLEGRINI, Verso la semplificazione e l'accelerazione del processo civile: la l. n. 69/2009, in Corr. merito, 2009, 825; VACCARI, La nuova disciplina delle spese di lite tra effettività della tutela e sanzione processuale, con particolare riferimento all'art. 96 terzo comma c.p.c., relazione tenuta a Roma ad un corso di formazione per magistrati il 3 marzo 2011, in http://appinter.csm.it/incontri, 6., 18-20.

In giurisprudenza, si richiama Trib. Verona, 12 gennaio 2012, in *Giur. it.*, 2012, 2114; Trib. Piacenza, 15 novembre 2011, *ivi*, 2115; Trib. S. Maria Capua a Vetere, 26 settembre 2011, in *Giur. merito*, 2011, 2697; Trib. Verona, 21 marzo 2011 (ord.), *cit.*; Trib. Foggia, 28 gennaio 2011, in *Giur. merito*, 2011, 2698; Trib. Piacenza, sent. 7 dicembre 2010, *cit.*; Trib. Piacenza, 22 novembre 2010 (ord.), *cit.*; Trib. Oristano, 17 novembre 2010 (ord.), *cit.*; Trib. Pescara, sent. 30 settembre 2010, in *www.dejure.it*; Trib. Verona, sent. 20 settembre 2010, *cit.*; Trib. Padova 10 novembre 2009 (ord.), in *Giur. merito*, 2010, 1858; Trib. Padova, 2 novembre 2009 (ord.), in *Juris Data*; Trib. Padova, 30 ottobre 2009 (ord.), in *Arch. locaz.*, 2010, 1, 72.

¹⁰ Così Cass. Civ. ,sez. VI, ordinanza del 30 novembre 2012 n. 21570, in *DeJure*.